



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-08-2019 (punto N 57)

Delibera N 1067 del 05-08-2019

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Vito MAZZARONE

Oggetto

L.R. 3/94 e D.P.G.R. 48/R del 2017. APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE E CALENDARIO VENATORIO SULLA SPECIE CERVO NELLE AREE NON VOCATE, DISTRETTI E AZIENDE VENATORIE, DELLA REGIONE TOSCANA

Presenti

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

Assenti

VITTORIO BUGLI	MARCO REMASCHI
----------------	----------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Piano cervo 2019_20

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 7 bis, comma 1;

Visto il D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”;

Visto in particolare l'articolo 67 del D.P.G.R. 48/R del 05/09/2017, che disciplina la gestione venatoria degli ungulati nelle aree non vocate;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente”;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto il Decreto Dirigenziale 7727 del 6.06.2017 di approvazione del documento “Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”;

Visto il parere favorevole dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 19813/T-A29B del 20 aprile 2017;

Considerati i dati di prelievo, censimento e proposta di piano di prelievo per l'annata corrente per ciascuna delle 48 unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) ricadenti in area non vocata per la specie Cervo, di cui è giunta comunicazione da parte degli ATC e dei rispettivi titolari mediante inserimento nel Portale TosCaccia realizzato dalla Regione per tale scopo;

Considerata l'istruttoria tecnica sui suddetti dati effettuata da parte degli uffici regionali;

Vista la richiesta di parere, contenente la proposta di piano di gestione e calendario venatorio per la specie Cervo nelle aree non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2019-2020, redatta

dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie), inviata ad ISPRA con nota Prot. 0274907 del 12/07/2019, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 7 della L.R. 20/2002;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta richiesta, contenuto nella nota di cui prot. n. 48336 del 5 agosto 2019 ;

Visto l'art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;

Considerato che il suddetto parere ISPRA risulta favorevole ai piani di prelievo numerici proposti con la prescrizione di aumentare, in tutte le unità di gestione, la percentuale delle femmine rispetto ai maschi, considerati gli esiti di prelievo della scorsa annata venatoria nella quale i maschi adulti e sub-adulti hanno avuto una percentuale di abbattimento in media superiore del 5,2% rispetto alle femmine di pari età;

Dato atto che il piano di prelievo numerico di cui al presente atto recepisce integralmente quanto indicato dal sopra citato parere ISPRA, aumentando la percentuale di prelievo prevista sulle femmine adulte e sottili;

Viste le indicazioni contenute nel parere di Ispra relativamente ai tempi di prelievo;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 “La gestione dei cervidi nelle aree problematiche”, usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: *“Gli obiettivi di gestione stabiliti dall’Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l’agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l’organizzazione territoriale esposta in precedenza, l’obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltretutto alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E’ di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l’attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all’applicazione dell’art. 19 (“Controllo della fauna selvatica”) della legge 157/92.”*

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di cervo di cui al presente atto;

Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei di cervo suddetti si situano in diversi casi in prossimità di aree viticole di pregio;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l’obiettivo della gestione non conservativa individuato all’art. 6 Bis comma 2 lettera I, della l.r. 3/1994, adottare tempi più estesi per il prelievo

della specie cervo nelle aree non vocate, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato “a scalare” ai sensi dell'art. 67 comma 8 del D.P.G.R 48/R del 2017, permette di modulare il completamento del piano per le diverse componenti, realizzandosi in due periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume “*Ungulate Management in Europe: Problems and Practices*”, Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra citate, e allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse classi di sesso ed età, di mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta inviata a Ispra, ovvero di consentire per tutte le classi di sesso ed età il prelievo tra il 15 agosto ed il 15 settembre e, successivamente, dal 1° ottobre al 15 marzo 2020, con l'eccezione dei fusoni che possono essere abbattuti a far data dal 7 agosto e dei maschi adulti che possono essere abbattuti sino al 15 febbraio 2020;

Visto il “Piano di prelievo” sulla specie cervo nelle aree non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2019-2020 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;

Considerato che coerentemente a quanto indicato all'art. 67 comma 8 del D.P.G.R 48/R del 2017, sia opportuno, al fine di massimizzare gli obiettivi di prelievo, poter attuare per il Comprensorio o parte di esso il prelievo “a scalare” su tutti i capi complessivamente previsti in prelievo, sommando i piani delle singole Unità di Gestione (UdG) che compongono i singoli nuclei, riportati nella stringa finale di ciascuno, nell'allegato A;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale;

Ritenuto opportuno che, fermo restando il rispetto dei principi generali della presente Delibera e del parere Ispra sul Piano in approvazione, la correzione di errori materiali relativi ai piani di prelievo approvato con il presente atto, possa avvenire attraverso l'approvazione di specifici decreti da parte del Dirigente responsabile della competente struttura della Giunta;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il documento “Piano di prelievo” sulla specie cervo nelle aree non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2019-2020 redatto ai sensi della l.r. 3/94 e del D.P.G.R 48/R del 2017, di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende Venatorie);
2. di disporre che il calendario di prelievo del cervo nelle Unità di Gestione di cui all'allegato A, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sia così definito:

Cervo aree non vocate:

maschi adulti: dal 15 agosto al 15 settembre 2019 e dal 1 ottobre 2019 al 15 febbraio 2020

maschi sub-adulti: dal 15 agosto al 15 settembre 2019 e dal 1 ottobre 2019 al 15 marzo 2020

maschi giovani: dal 7 agosto al 15 settembre 2019 e dal 1 ottobre 2019 al 15 marzo 2020

femmine adulte, sottili e piccoli: dal 15 agosto al 15 settembre 2019 e dal 1 ottobre 2019 al 15 marzo 2020.

3. di disporre che il Piano di cui al presente atto abbia validità sino al 15 marzo 2020;

4. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito nei periodi ivi previsti per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno innevato; tali giornate assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002;

5. di stabilire che per l'attuazione dei piani di prelievo suddetti, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, il prelievo, deve essere segnato anche sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6 della L.R. 20/2002 o nella App "TosCaccia";

6. di stabilire che, in linea a quanto previsto nell'art. 67 comma 8 del D.P.G.R. 48/R del 2017, l'attuazione dei piani di prelievo nelle aree non vocate alla specie Cervo di cui alla presente Delibera, debba avvenire con le modalità del prelievo "a scalare"; spetta in tali casi all'ATC competente territorialmente di predisporre sistemi di monitoraggio dei prelievi, anche negli Istituti Privati contigui ai Distretti, che comportino la possibilità di attuare per ciascun Comprensorio o porzione di esso, il prelievo a scalare" su tutti i capi complessivamente previsti in prelievo, sommando i piani delle singole UdG (Distretti e Aziende);

7. di disporre che, fermo restando il rispetto dei principi generali della presente Delibera e del parere Ispra sul Piano in approvazione, la correzione di errori materiali relativi ai piano di prelievo approvato con il presente atto, possa avvenire attraverso l'approvazione di specifici decreti da parte del Dirigente responsabile della competente struttura della Giunta;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI